

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO, CONCORDATO

(Determinazione nr. 419 del 06/07/2010)

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 419/2010, si provvede all'emanazione del presente bando pubblico contenente la disciplina per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi, in locazione a canone convenzionato, concordato, riservati ai cittadini con difficoltà a reperire abitazioni sul libero mercato.

La graduatoria viene utilizzata per l'assegnazione degli alloggi pubblici e privati, conferiti dalle proprietà e disponibili alla data degli aggiornamenti ai nuclei familiari in possesso dei requisiti e delle condizioni di seguito indicati. A tal fine vengono utilizzati:

- a) alloggi pubblici e privati realizzati sulla base di programmi provinciali, regionali o convenzioni urbanistiche;
- b) alloggi pubblici nella disponibilità dell'Amministrazione comunale e alloggi privati acquisiti sul mercato e nell'ambito delle attività di AMA (Agenzia metropolitana per l'affitto) alla quale questa Amministrazione ha aderito con deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 20/11/2006.

Gli alloggi di cui sopra che si renderanno man mano disponibili saranno inseriti in un elenco, consultabile presso lo **Sportello Polifunzionale per il Cittadino Semplice, Via dei Mille 9, Casalecchio di Reno**, riportante la descrizione tipologica e l'indicazione del canone.

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda per l'assegnazione i cittadini che, **alla data di pubblicazione del presente bando ed al momento dell'assegnazione dell'alloggio**, possiedono i seguenti requisiti soggettivi:

2.1. CITTADINANZA

Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.

Il requisito si considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata complessiva almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 27/05/98, n. 286 e successive modificazioni.

2.2. RESIDENZA O ATTIVITÀ LAVORATIVA

Residenza o attività lavorativa nel **Comune di Casalecchio di Reno**.

2.3. LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

Non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio o quote parti di esso nell'ambito provinciale.

Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in una soltanto delle seguenti situazioni:

- a) sia comproprietario di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare e da tali terzi occupato (l'occupazione deve risultare dal certificato di residenza);
- b) sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio non disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali su di essi sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto di data anteriore al 21 novembre 2006 (data di approvazione della deliberazione di Giunta Regionale, Regione Emilia-Romagna, n. 1619 del 21/11/2006). Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite;
- c) sia proprietario o comproprietario di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare che siano affetti da un handicap con problemi di deambulazione e abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%;
- d) sia proprietario di non più di un alloggio non idoneo alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello di superficie almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due.

2.4. VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO

La condizione economica del nucleo familiare richiedente, determinata applicando il D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, deve rientrare nei seguenti valori massimi dell'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e dell'I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente):

- **ISE non inferiore a 13.000 Euro e non superiore a 60.000 Euro**
- **ISEE non inferiore a 6.000 Euro e non superiore a 25.000 Euro**

Il valore ISEE del nucleo familiare è aumentato del 20% per i nuclei costituiti da una sola persona, per quelli con presenza di un solo reddito da lavoro dipendente e/o da pensione o per quelli con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni o che abbia un grado di invalidità superiore al 66%.

2.5. ALTRE NORME ATTINENTI I REQUISITI DI ACCESSO

Nucleo familiare avente titolo

Per nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, si intende:

- l'intero nucleo familiare compreso nello stato di famiglia o componenti dello stesso che intendano costituire un nuovo nucleo;
- l'assegnatario: celibe, nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a;
- l'assegnatario e il futuro coniuge/convivente (nel caso di nubendi o di coppie intenzionate a convivere more uxorio). Non si considerano i nuclei familiari di provenienza.

Il limite del reddito è calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed all'ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), sulla base della dichiarazione sostitutiva unica relativa ai redditi riferiti ad un'annata fiscale precedente di non più di due anni, rispetto all'anno di presentazione della domanda.

Qualora il nucleo familiare richiedente, dichiarato in domanda, non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini ISE/ISEE, si procederà alla determinazione di un nucleo familiare estratto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 109/1998 e ss.mm.ii., ed al calcolo ISE/ISEE: il nucleo così estratto sarà coincidente con i componenti il nucleo familiare richiedente dichiarato in domanda.

Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare anche i familiari per i quali alla data di pubblicazione del bando sia stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

Motivi ostativi all'assegnazione

- aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- occupare illegalmente un alloggio;
- avere in essere un provvedimento di sfratto esecutivo derivante da morosità o da inadempienza contrattuale;
- essere assegnatario di alloggio pubblico con inadempienza contrattuale o morosità nel pagamento del canone e/o delle spese accessorie.

Assegnazione dell'alloggio – Indice di solvibilità

L'assegnazione dell'alloggio scelto dal richiedente è subordinata alla soddisfazione della condizione di solvibilità consistente nell'incidenza del canone relativo al futuro alloggio in misura uguale o inferiore al 35% del valore ISE del nucleo familiare.

Sussistenza dei requisiti soggettivi

I requisiti dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda ed al momento della verifica dei requisiti, prima dell'assegnazione.

Tutti i requisiti sopra indicati, dovranno essere posseduti da parte del richiedente che presenta la domanda.

I requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 dovranno sussistere anche a carico di tutti gli altri componenti il nucleo familiare come sopra definito ed espressamente indicati sul modulo di domanda.

È vietata l'assegnazione di più di una abitazione alla stessa persona od ai membri della sua famiglia con essa conviventi ed a carico.

ART. 3 - PUNTEGGI

La graduatoria sarà formulata sulla base di punteggi indicati con numeri interi, che verranno attribuiti a ogni singola domanda in relazione alle condizioni oggettive e soggettive sottoelencate e riferite al concorrente e al suo nucleo familiare.

I punteggi dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda ed al momento della verifica dei requisiti, prima dell'assegnazione, ed essere documentati come indicato nella seguente tabella:

a) CONDIZIONI ABITATIVE		
a.1)	SFRATTO	DOCUMENTI DA PRODURRE
	<p>Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologata dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio.</p> <p>Sistemazione precaria determinata dall'esecuzione di un provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio oppure da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente.</p> <p>Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere intimato o eseguito per inadempienza contrattuale..... (punti 5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fotocopia del provvedimento di licenza o di sfratto con gli estremi di esecutività.
a.2)	AREA PERMANENZA/DECADENZA ALLOGGI E.R.P.	DOCUMENTI DA PRODURRE
	<p>Nucleo assegnatario di appartamento edilizia residenziale pubblica collocato in area di permanenza o di decadenza per superamento dei parametri di reddito..... (punti 5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autocertificazione <u>resa sul modulo di domanda</u>, ai sensi dell'art. 46, T.U. n. 445/2000.
a.3)	INCIDENZA DEL CANONE SUL VALORE I.S.E.	DOCUMENTI DA PRODURRE
	<p>Nucleo richiedente che abiti in un alloggio, oggetto di contratto di locazione regolarmente registrato, il cui canone annuo al momento di presentazione della domanda, sia in misura pari o superiore al 30% del reddito ISE:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fotocopia del contratto di locazione debitamente registrato, ovvero con timbro ed estremi di registrazione da parte dell'Ufficio del registro, con fotocopia dell'ultima ricevuta di versamento dell'imposta di registro (Modello F23). ▪ Fotocopia dell'ultima ricevuta di pagamento, relativa all'affitto del mese antecedente all'apertura del bando, senza commissioni bancarie, bollo, spese condominiali, riscaldamento, ecc. ▪ Attestazione e Dichiarazione ISE/ISEE in corso di validità.
a.3.1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incidenza dal 30 e fino al 50% del reddito ISE..... (punti 2) 	
a.3.2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incidenza oltre il 50% del reddito ISE..... (punti 3) 	
b)	CONDIZIONI FAMILIARI	
b.1)	ADULTO CONVIVENTE ANAGRAFICAMENTE CON UNO O PIÙ FIGLI A CARICO FISCALE.	DOCUMENTI DA PRODURRE
	<p>Nucleo composto da un solo genitore con uno o più figli a totale carico fiscale, in assenza di convivenza con terze persone..... (punti 4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione <u>resa sul modulo di domanda</u>, ai sensi dell'art. 46, T.U. n. 445/2000.
Nota	<p>Il nucleo richiedente deve essere composto esclusivamente da un genitore e il/i proprio/i figlio/i a carico fiscale. Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o un con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini.</p> <p>Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affido anche temporaneo del minore deve essere certificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.</p> <p>Al genitore viene equiparata al fine del riconoscimento della condizione la situazione di affido giurisdizionale di minore purché a carico fiscale e quella dell'ascendente con discendenti a carico fiscale.</p> <p>Sono fatte salve le situazioni di allontanamento pronunciate con provvedimento giurisdizionale nei confronti di coniugi o di genitori conviventi.</p>	

<p>b.2) COPPIA DI GIOVANI.</p> <p>Coppia di giovani - nella quale, alla data di presentazione della domanda, almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 (trentacinque) anni di età e la cui somma delle due età non superi i 70 (settanta) anni - e con famiglia già costituita, o che intenda costituire un nucleo familiare (conviventi more-uxorio e/o nubendi) non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dell'alloggio. (punti 3)</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA PRODURRE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autocertificazione, <u>redatta sul modulo di domanda</u>, resa ai sensi dell'art. 46 T.U. n. 445/2000 (<i>per i matrimoni celebrati in Italia, e per coloro che già costituiscono il nucleo familiare come conviventi more uxorio</i>). ▪ Fotocopia dell'atto di matrimonio opportunamente tradotto (<i>per i matrimoni celebrati all'estero</i>). ▪ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, <u>redatta sul modulo di domanda</u>, resa ai sensi dell'art. 47 T. U. n. 445/2000, attestante che la futura convivenza more uxorio avrà inizio/che il matrimonio sarà contratto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dell'alloggio (<i>esclusivamente per coloro che intendano costituire il futuro nucleo familiare come conviventi more uxorio/nubendi</i>).
<p>b.3) CONDIZIONE ANZIANA.</p> <p>Nucleo familiare composto da persone, di cui almeno una abbia superato i 65 (sessantacinque) anni d'età. (punti 2)</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA PRODURRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione anagrafica del nucleo familiare, <u>redatta sul modulo di domanda</u>, resa ai sensi dell'art. 46, T.U. n. 445/2000.
<p>b.4) CONDIZIONE DI INVALIDITÀ, HANDICAP E NON AUTOSUFFICIENZA.</p> <p>Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone disabili:</p> <p>b.4.1) • con invalidità pari al 100% o condizione di grave disabilità in capo a minore di anni 18 (punti 5)</p> <p>b.4.2) • con invalidità compresa tra il 67% e il 99% (punti 3)</p> <p>Nota Il punteggio è differenziato a seconda della gravità della condizione con certificazione acquisita. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti con invalidità certificata, verrà attribuito il punteggio relativo al componente del nucleo con grado di disabilità più elevato. Non sono inoltre attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona. In sede di assegnazione la certificazione soggetta a revisione periodica deve risultare in corso di validità.</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA PRODURRE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificazione medica in corso di validità rilasciata da struttura pubblica attestante il grado di invalidità
<p>b.5) NUCLEO MONOFAMILIARE:</p> <p>Nucleo familiare richiedente composto da una sola persona..... (punti 2)</p>	<p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA PRODURRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione anagrafica del nucleo familiare, <u>redatta sul modulo di domanda</u>, resa ai sensi dell'art. 46, T.U. n. 445/2000.
<p>Nota I punteggi a.1) ed a.2) non sono cumulabili tra di loro. Bene: I punteggi b.1) e b.3) non sono cumulabili tra di loro.</p>	

Attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria.

I punteggi verranno attribuiti esclusivamente alle situazioni espressamente dichiarate e barrate dal concorrente sull'apposito modulo di domanda e documentate secondo le modalità indicate all'art. 3 del presente bando.

I punteggi non documentati come richiesto o documentati successivamente alla chiusura del bando non saranno riconosciuti.

Il Comune di Casalecchio di Reno si riserva di effettuare, sulle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente, le verifiche che riterrà opportune. L'eventuale attestazione falsa anche di una sola delle notizie fornite comporterà l'annullamento della domanda e le conseguenze di cui all'art. 495 del Codice Penale.

ART. 4 - RITIRO AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA

Il presente avviso pubblico, gli appositi moduli predisposti dal Comune possono essere:

- scaricati dal sito internet del Comune di Casalecchio di Reno al seguente indirizzo www.comune.casalecchio.bo.it alla sezione bandi e concorsi;
- oppure, ritirati a partire da **giovedì 15 luglio 2010** presso lo Sportello Polifunzionale per il Cittadino "Semplice" Via dei Mille, 9 Casalecchio di Reno, **esclusivamente** negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

ART. 5 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, viene redatta ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e delle vigenti norme regionali su apposito modulo, sotto forma di dichiarazione sostitutiva.

La domanda deve essere compilata, preferibilmente in stampatello, esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune ed andranno presentate, **entro e non oltre le ore 19,00 di giovedì 30 settembre 2010 presso:**

- **Sportello Polifunzionale per il Cittadino "Semplice" Via dei Mille, 9 Casalecchio di Reno, esclusivamente** negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- oppure, in alternativa, spedite in busta chiusa, con raccomandata con ricevuta di ritorno e dovranno pervenire, ai fini del presente aggiornamento, entro lo stesso termine al **COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO – Via dei Mille, 9 40033 Casalecchio di Reno con la seguente dicitura apposta sulla busta: BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO, CONCORDATO con allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di chi sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data di ricevimento del plico all'Ufficio Protocollo del Comune di Casalecchio di Reno).**

Le domande pervenute dopo tale termine saranno considerate ai fini del successivo aggiornamento.

Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente l'attestazione e dichiarazione ISE/ISEE valida, unitamente agli altri documenti obbligatori previsti dal presente bando.

Le domande presentate con qualsiasi altro mezzo non indicato dal bando saranno **escluse dal concorso**. **Le domande pervenute dopo il termine indicato verranno inserite nella successiva graduatoria in occasione dell'aggiornamento annuale.**

Saranno considerate nulle ed inefficaci: a) le domande non compilate sull'apposito modulo; b) le domande prive della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa.

Il Comune di Casalecchio di Reno non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario effettuate da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 6 - INFORMAZIONI ED EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Lo Sportello Polifunzionale per il Cittadino "Semplice" Via dei Mille, 9 è a disposizione, da **giovedì 15 luglio 2010** per informazioni e per l'eventuale assistenza nella compilazione delle domande.

L'eventuale assistenza fornita dagli operatori per la compilazione della domanda non dà luogo all'insorgere di responsabilità da parte dell'operatore addetto circa la veridicità delle dichiarazioni rese. L'assistenza alla compilazione della domanda è gratuita.

Il concorrente, con la domanda, presentata sotto forma di autocertificazione ai sensi di legge e con la firma apposta in calce alla domanda stessa, rilascia responsabilmente una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi indispensabili di cui al precedente art. 2 del presente bando ed inoltre si impegna a produrre, a richiesta, se necessario, la idonea documentazione probatoria, ai fini di comprovare il possesso dei suddetti requisiti, come previsto nel presente bando di concorso.

Con detta firma, inoltre, il richiedente: a) esonera l'operatore da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda e circa la veridicità delle dichiarazioni rese; b) esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura del richiedente comunicare tempestivamente al Comune di Casalecchio di Reno, presso lo Sportello Polifunzionale per il Cittadino "Semplice" ogni variazione rispetto a quanto indicato nella domanda.

La mancata comunicazione della variazione di residenza e/o domicilio comporta, in caso di impossibilità dell'ufficio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Il Comune di Casalecchio di Reno si riserva comunque la facoltà di effettuare indagini e controlli a campione o puntuali, per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rilasciate.

Il Comune di Casalecchio di Reno potrà comunque richiedere all'interessato quella documentazione che non può essere reperita presso Pubbliche Amministrazioni, né dalle stesse certificate. A tal fine il concorrente può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto ed obbligato.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE

Le domande dovranno essere corredate, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

DOCUMENTI GENERALI

- fotocopia fronte/retro di un valido documento d'identità del richiedente che sottoscrive la domanda (ad es. Carta d'Identità, Patente, ecc.);
- per il richiedente non comunitario copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure del permesso di soggiorno di durata biennale e della documentazione, in corso di validità, attestante l'esercizio di un'attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- per il richiedente non residente a Casalecchio di Reno:
 - dichiarazione del datore di lavoro (su carta intestata) attestante che la persona è assunta presso la Ditta/Azienda/Ente e che la sede dell'attività lavorativa è a Casalecchio di Reno;
 - nel caso di lavoro autonomo, iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio;
- fotocopia dell'attestazione e della dichiarazione sostitutiva unica ISE/ISEE, in corso di validità, relativa alla situazione reddituale del nucleo familiare richiedente;
- per il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare separati dal coniuge:
 - fotocopia del provvedimento di omologazione di separazione consensuale;
 - fotocopia della sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato;
- per il richiedente ed il suo nucleo familiare titolari di diritti reali su beni immobili nell'ambito provinciale:
 - fotocopia della documentazione catastale o altra documentazione attestante la proprietà o altri diritti reali su immobili dalla quale risulti l'indicazione della rendita catastale e la relativa ubicazione.

DOCUMENTI PER OTTENERE I PUNTEGGI RELATIVI ALLE CONDIZIONI INDICATE SUL MODULO DI DOMANDA

IN CASO DI SFRACTO (NON INTIMATO PER MOROSITÀ)

- fotocopia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per necessità dell'alloggio;
- fotocopia del verbale di conciliazione giudiziaria da cui si evinca l'obbligo di rilascio dell'alloggio;
- fotocopia dell'ordinanza di sgombero dell'alloggio;
- fotocopia del provvedimento di separazione consensuale omologato o del provvedimento giudiziale di separazione da cui si evinca l'obbligo del rilascio dell'alloggio del richiedente;

AFFITTO ONEROSO

- copia del contratto di locazione debitamente registrato relativo all'alloggio di residenza;
- ricevuta di pagamento, bonifico o altra documentazione dell'ultimo pagamento dell'affitto dell'abitazione, relativo al mese antecedente la data di presentazione della domanda (al netto delle spese condominiali, bolli, registrazione contratto, ecc.).

IN CASO DI INVALIDITÀ - HANDICAP - NON AUTOSUFFICIENZA

- certificato di invalidità o di riconoscimento dello stato di handicap (per gli adulti);
- certificato di invalidità di guerra, mutilato o invalido di servizio con relativa categoria;
- certificazione della condizione di handicap in capo a minore di anni 18;
- certificazione di non autosufficienza per anziani, riconosciuta dall'Azienda Sanitaria Locale;
- certificazione pensione di invalidità.

Tutta l'ulteriore documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni dichiarate in domanda pena la mancata attribuzione del punteggio relativo.

ART. 8 - GRADUATORIA

Le domande sono inserite in graduatoria in base al punteggio attribuito.

Fra coloro che avranno conseguito pari punteggio la posizione in graduatoria della domanda verrà definita sulla base dell'ISEE inferiore ed in caso di ulteriore parità si procederà ad inserire le domande secondo l'ordine del numero di protocollo.

Ai fini della formazione della prima graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine previsto dal presente avviso pubblico e pertanto entro e non oltre le ore 19.00 del giorno giovedì 30 settembre 2010, presso lo **Sportello Polifunzionale per il Cittadino Semplice, Via dei Mille 9, Casalecchio di Reno**, con le modalità indicate nell'art. 5 del presente Bando.

Le nuove domande e le eventuali integrazioni alle domande già collocate in graduatoria, pervenute dopo la scadenza indicata dal presente avviso, verranno valutate ed inserite nella graduatoria successiva.

Per l'aggiornamento delle successive graduatorie si fa riferimento all'art. 9.

Il Comune provvede, a chiusura della presente selezione pubblica, ad assegnare in via provvisoria i punteggi per ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato ed accertate d'ufficio.

Nel caso che le domande presentino irregolarità ovvero omissioni che non costituiscano falso, l'Ufficio ne dà notizia all'interessato, a mezzo telegramma o raccomandata, e lo invita a completare o regolarizzare la dichiarazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inerzia dell'interessato oltre il termine suddetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, la domanda si intende come non ricevuta.

Le graduatorie di assegnazione provvisorie e definitive delle domande pervenute e ritenute ammissibili a termini del presente bando, verranno formate sulla base dei requisiti e punteggi indicati rispettivamente agli artt. 2 e 3 del presente avviso pubblico, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare.

Alla formazione della graduatoria sarà preposta la Commissione Tecnica di cui alla Determinazione n. 94 del 2010.

La graduatoria predisposta viene approvata con determinazione dal Dirigente dell'Area preposta entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ricezione delle domande e viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per giorni 15 (quindici) consecutivi.

Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, l'indicazione specifica dei punteggi conseguiti, nonché dei modi e dei termini per la presentazione dei ricorsi e le domande dichiarate inammissibili con la motivazione di esclusione. La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata dandone informazione anche sul sito Internet del Comune di Casalecchio di Reno al seguente indirizzo: www.comune.casalecchio.bo.it e data comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante posta ordinaria per le domande dichiarate ammissibili e mediante raccomandata a/r per le domande dichiarate inammissibili.

Contro la suddetta graduatoria è ammesso ricorso alla Commissione Tecnica entro giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

Per le domande dichiarate inammissibili il termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione dei ricorsi alla Commissione Tecnica decorre dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione Tecnica redigerà la graduatoria definitiva da sottoporre all'approvazione del Dirigente dell'Area preposta.

La graduatoria definitiva, sarà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

In assenza di ricorsi la graduatoria provvisoria è automaticamente graduatoria definitiva.

Prima dell'assegnazione sarà accertata la sussistenza dei requisiti previsti per ottenere l'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentazione prodotta.

La scelta dell'alloggio verrà effettuata secondo l'ordine di precedenza risultante dalla graduatoria definitiva.

Nel caso in cui siano disponibili alloggi in carenza di graduatoria, il Comune può decidere di aggiornare o approntare una nuova graduatoria prima della scadenza prevista per l'aggiornamento.

ART. 9 - AGGIORNAMENTI DELLE GRADUATORIE

Qualora il richiedente ritenga di avere diritto ad una maggiorazione di punteggio, potrà presentare integrazione alla domanda già collocata in graduatoria, compilando l'apposito modulo predisposto dal Comune di Casalecchio di Reno.

Le nuove domande e le eventuali integrazioni per l'aggiornamento delle graduatorie successive alla prima, possono essere presentate, secondo le modalità previste dagli avvisi pubblici periodicamente emanati.

Le nuove domande e le eventuali integrazioni pervenute dopo la scadenza indicata dagli avvisi pubblici, verranno valutate ed inserite nella graduatoria successiva.

Le graduatorie successive alla prima sono approvate e pubblicate ogni dodici mesi.

L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

In sede di aggiornamento della graduatoria, i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, per la decisione sugli stessi e per la pubblicazione dell'aggiornamento della graduatoria, sono i medesimi della formazione della prima graduatoria.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Settore competente ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima ed all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.

La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

La domanda ha validità triennale: trascorsi i tre anni dalla data di presentazione il richiedente, che non ha rinnovato la domanda, decade in quanto si intende la non volontà dell'interessato alla

conferma della domanda in graduatoria e pertanto si procede d'ufficio all'esclusione dalla graduatoria medesima.
Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

ART. 10 – GESTIONE DELLA GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Fatta salva la posizione dei nuclei nella graduatoria approvata, l'abbinamento dell'alloggio disponibile con il primo nucleo avente diritto, deve soddisfare i seguenti parametri:

- idoneità per dimensione e tipologia dell'alloggio disponibile rispetto alla composizione del nucleo familiare (mq e numero dei vani), prendendo a riferimento indicativamente gli standard abitativi previsti dal Regolamento comunale di Edilizia Residenziale Pubblica e i criteri di cui al Decreto del Ministero della Sanità 05.07.1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18.07.1975);
- incidenza del canone di locazione stabilito per l'alloggio disponibile non superiore al 35% del valore ISE del nucleo familiare richiedente.

La mancanza di uno di questi parametri, pur non modificando la posizione del nucleo in graduatoria, autorizza il Responsabile del servizio comunale a procedere nella valutazione dei nuclei successivi.

Il Comune effettua, al momento dell'assegnazione, gli accertamenti necessari per la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.

Nel caso in cui tale soggetto non fosse in possesso dei requisiti o delle condizioni dichiarate al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alla graduatoria, l'ufficio competente rivaluta le stesse e ne determina l'esclusione o una diversa posizione nella graduatoria in vigore.

Se il richiedente individuato rinuncia all'assegnazione dell'alloggio, viene reinserito nella graduatoria aperta se i motivi della rinuncia, valutati tali da parte del Comune, siano giustificati e documentati. Se il Comune non considera la rinuncia adeguatamente motivata dichiara l'esclusione dalla graduatoria e l'interessato dovrà presentare nuova domanda.

Qualora l'alloggio disponibile sia inserito in un programma/convenzione realizzato con finanziamenti pubblici, che prevedono specifici requisiti non contemplati nel presente bando, l'assegnazione potrà avvenire solo a condizione che il nucleo rispetti tali requisiti.

Nel caso in cui siano disponibili alloggi di cui all'art. 1 lett. a) del presente avviso ed in particolare quelli di proprietà privata in disponibilità indiretta dell'Amministrazione Comunale, il Comune comunica al proprietario il nominativo del richiedente individuato, per consentirgli di esercitare il diritto di effettuare ulteriori verifiche sulla solvibilità economica del richiedente in relazione al canone di locazione. In caso di esito negativo, il proprietario esclude il richiedente dalla proposta di locazione, dandone contemporanea comunicazione al Comune di Casalecchio.

Tale esclusione **non** comporta la cancellazione dalla graduatoria comunale

Nel caso in cui siano disponibili alloggi di cui all'art. 1 lettera b) del presente avviso, conferiti dai proprietari ad AMA, il Comune comunica al front office dell'Agenzia il nominativo del richiedente individuato. Il front office dell'Agenzia mette in contatto il richiedente individuato con il proprietario per consentirgli la visita dell'alloggio entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione del nominativo da parte del Comune.

Se il richiedente sceglie di prendere in locazione l'alloggio, il front office dell'Agenzia provvede alla stipulazione del contratto.

Qualora il richiedente non accetti l'alloggio deve informare il Comune per restare inserito nella graduatoria Comunale.

ART. 11 - CONTRATTO DI LOCAZIONE ED OBBLIGHI DERIVANTI

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla stipula del contratto di locazione si rimanda alla vigente normativa.

Per i nuclei familiari composti da una giovane coppia di nubendi o di persone intenzionate a convivere more uxorio e per i nuclei richiedenti composti da almeno due lavoratori, non legati tra loro da vincoli di parentela od affinità, tutti in situazione lavorativa – compresi lavoratori temporanei (interinali o in somministrazione) e categorie assimilate ed equivalenti – l'eventuale assegnazione di un alloggio è subordinata alla cointestazione del contratto di locazione a tutti i richiedenti.

L'inquilino è tenuto a versare il deposito cauzionale nel numero di mensilità indicate nel contratto di locazione.

Oltre al canone di locazione sono a carico dell'inquilino le utenze e le spese di manutenzione dell'alloggio e del condominio, secondo la ripartizione definita dai vigenti accordi tra associazioni della proprietà edilizia e sindacati.

In caso di decesso dell'inquilino ovvero di abbandono dell'alloggio subentreranno nella titolarità del contratto di locazione gli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione in materia.

Il diritto al subentro è riconosciuto anche al convivente more uxorio.

In caso di separazione o di divorzio succederà il coniuge cui sia stata attribuita l'abitazione dal giudice.

ART. 12 – VARIE

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di locazione, con particolare riguardo alla legge n. 431/1998 e ss. mm. ii.

La partecipazione al presente bando di concorso impegna il concorrente che, per il fatto stesso di parteciparvi, dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nello stesso.

ART. 13 – RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Con la presentazione della domanda il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare danno il loro consenso all'elaborazione e all'utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda; per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati in possesso di questa Amministrazione potranno essere comunicati e diffusi solo nei limiti di quanto previsto dagli artt. da 23 a 27 della suddetta legge e l'interessato potrà esercitare i propri diritti in base a quanto previsto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La presentazione della domanda di concorso implica, inoltre, la piena conoscenza di tutte le norme di cui alle disposizioni regionali indicate agli artt. 1 e 12 del presente Bando, norme che con la partecipazione al presente concorso il concorrente si impegna ad osservare.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: Direttore dell'Area Risorse – Dott.ssa Fabiana Battistini.

ART. 15 – TITOLARE TRATTAMENTO DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell'istruttoria e i conseguenti adempimenti procedurali. I dati vengono raccolti e trattati (anche con strumenti informatici) in base al T.U. sulla privacy ed ai successivi provvedimenti integrativi emanati dal Garante nel caso di dati sensibili. Il mancato conferimento comporta impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui al T.U. sulla privacy. Responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area Risorse. Titolare del trattamento è il Comune di Casalecchio di Reno.

Casalecchio di Reno, lì 7 luglio 2010



IL DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE
(Dott.ssa Fabiana Battistini)